LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO *EX* L. 3/2012

GIURISPRUDENZA DELLA SEZIONE

di

Dott.ssa Giulia Bisanti, Avv. Chiara Cracolici e Avv. Alessandro Curletti

Per quanto consta, sulla base di quanto pubblicato sul sito del Tribunale Ordinario di Torino nella sezione dedicata alla *giurisprudenza della sezione*, in ordine alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge, 27 gennaio 2012, n. 3 e successive mod. e integrazioni, il Tribunale Ordinario di Torino sino ad oggi ha emesso **28 provvedimenti** in materia.

Qui di seguito, si riporta un prospetto riepilogativo, in ordine cronologico, dei provvedimenti emessi dal Tribunale Ordinario di Torino, a far data dal 4 dicembre 2014 sino ad oggi:

N.	**Estremi del provvedimento**	**Tipo di procedura**	**Esito**
1	R.G. 5775/2014, Decreto di omologa del piano del consumatore del 27 giugno 2015, depositato in data 6 luglio 2015, dott. Bruno Conca	Piano del consumatore	Decreto di omologa del piano del consumatore
2	R.G. 8697/2014, Decreto di inammissibilità n. cronol. 48/2014 del 4 dicembre 2014, dott. Enrico Astuni	Accordo di composizione della crisi	Decreto di inammissibilità dell'accordo di composizione della crisi
3	R.G. 9356/2014, Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni del 9 gennaio 2015, dott.ssa Maurizia Giusta	Liquidazione dei beni	Decreto di apertura della liquidazione dei beni
4	R.G. 9360/2014, Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni del 9 gennaio 2015, dott.ssa Maurizia Giusta	Liquidazione dei beni	Decreto di apertura della liquidazione dei beni
5	R.G. 3295/2015, Decreto di omologa del piano del consumatore n. cronol. 44/2015 del 4 giugno 2015, dott.ssa Emanuela Gai	Piano del consumatore	Decreto di omologa del piano del consumatore
6	R.G. 4364/2015, Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni *ex* art. 14 *ter* e seg. L. 3/2012 del 12 giugno 2015, depositato in data 15 giugno 2015, dott.ssa Emanuela Gai	Liquidazione dei beni	Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni
7	R.G. 6567/2015, Decreto di rigetto n. cronol. 3/2016 del 11 gennaio 2016, dott. Enrico Astuni	Accordo di composizione della crisi	Decreto di inammissibilità dell'accordo di composizione della crisi
8	R.G. 6829/2015, Decreto di accoglimento n. cronol. n. 94/2015 del 30 settembre 2015, Tribunale in composizione collegiale, dott.ssa Maurizia Giusta, dott.ssa Emanuela Gai, dott.ssa Manuela Massino	Piano del consumatore	Decreto di accoglimento di un reclamo, revoca del piano del consumatore
9	R.G. 6944/2015, Decreto di rigetto del 5 novembre 2015, depositato in pari data, dott. Bruno Conca	Piano del consumatore	Decreto di rigetto dell'istanza di omologazione del piano del consumatore

10	R.G. 7291/2015, Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni *ex* art. 14 *ter* e seg. L. 3/2012 in data 26 aprile 2016, depositata in data 27 aprile 2016, dott.ssa Manuela Massino	Liquidazione dei beni	Decreto di apertura della procedura di liquidazione
11	R.G. 9293/2015, Decreto di omologa del piano del consumatore del 23 marzo 2016, dott.ssa Cecilia Marino	Piano del consumatore	Decreto di omologa del piano del consumatore
12	R.G. 9918/2015, Decreto di omologa del piano del consumatore del 26 aprile 2016, depositato in data 28 aprile 2016, dott.ssa Manuela Massino	Piano del consumatore	Decreto di omologa del piano del consumatore
13	R.G. 10385/2015, Decreto di omologa dell'accordo di composizione della crisi del 8 marzo 2016 depositata in data 23 marzo 2016, dott.ssa Maurizia Giusta	Accordo di composizione della crisi	Decreto di omologa dell'accordo di composizione della crisi
14	R.G. 11366/2015, Decreto di omologa del piano del consumatore in data 8 giugno 2016, dott.ssa Cecilia Marino	Piano del consumatore	Decreto di omologa del piano del consumatore
15	R.G. 11732/2015, Decreto di omologa dell'accordo di composizione della crisi del 10 agosto 2016 depositata in data 11 agosto 2016, dott.ssa Maurizia Giusta	Accordo di composizione della crisi	Decreto di omologa dell'accordo di composizione della crisi
16	R.G. 881/2016, Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni *ex* art. 14 *ter* e seg. L. 3/2012 del 24 marzo 2016, dott.ssa Cecilia Marino	Liquidazione dei beni	Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni
17	R.G. 887/2016, Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni *ex* art. 14 *ter* e seg. L. 3/2012 del 7 marzo 2016, dott.ssa Cecilia Marino	Liquidazione dei beni	Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni
18	R.G. 2161/2016, Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni *ex* art. 14 *ter* e seg. L. 3/2012 del 5 maggio 2016, depositato in data 9 maggio 2016, dott.ssa Manuela Massino	Liquidazione dei beni	Decreto di apertura della procedura d liquidazione dei beni
19	R.G. 3857/2016, Decreto di accoglimento n. cronol. 26/2017 del 23 febbraio 2017, dott. Bruno Conca	Accordo di Composizione della crisi	Decreto di omologa dell'accordo di composizione della crisi
20	R.G. 2474/2016, Decreto di omologa dell'accordo di composizione della crisi del 10 agosto 2016, depositato in data 11 agosto 2016, dott.ssa Maurizia Giusta	Accordo di composizione della crisi	Decreto di omologa dell'accordo di composizione della crisi
21	R.G. 5742/2016, Decreto di rigetto n. cronol. 23/2017 del 14 febbraio 2017, dott.ssa Manuela Massino	Piano del consumatore	Decreto di inammissibilità del piano del consumatore
22	R.G. 7440/2016, Decreto di accoglimento n. cronol. 24/2017 del 20 febbraio 2017, dott.ssa Manuela Massino	Piano del consumatore	Decreto di omologa del piano del consumatore
23	R.G. 7669/2016, Decreto di fissazione udienza n. cronol. 207/2016 del 11 agosto 2016, dott.ssa Maurizia Giusta	Piano del consumatore	Fissazione udienza *ex* art. 12 *bis*, con contestuale

			sospensione delle procedure esecutive individuali o cautelari
24	R.G. 7833/2016, Decreto di omologa dell'accordo di composizione della crisi del 25 gennaio 2017, depositato in data 1 febbraio 2017, dott. Bruno Conca	Accordo di composizione della crisi	Decreto di omologa dell'accordo di composizione della crisi
25	R.G. 8052/2016, Decreto di accoglimento n. cronol. 270/2016 del 2 novembre 2016, dott.ssa Maurizia Giusta	Accordo di composizione della crisi	Decreto di omologa dell'accordo di composizione della crisi
26	R.G. 8275/2016, Decreto di accoglimento n. cronol. 17/2017 del 31 gennaio 2017, dott.ssa Cecilia Marino	Piano del consumatore	Decreto di omologa del piano del consumatore
27	R.G. 886/2017, Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni *ex* art. 14 *ter* e seg. L. 3/2012 n. cronol. 29/2017 del 13 marzo 2017, dott.ssa Cecilia Marino	Liquidazione dei beni	Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni
28	R.G. 1221/2017, Decreto di rigetto n. cronol. 22/2017 del 14 febbraio 2017, dott.ssa Manuela Massino	Piano del consumatore	Decreto di inammissibilità del piano del consumatore

È interessante osservare come dei ventotto provvedimenti emessi, **uno sia stato emesso nel 2014, sette nel 2015, tredici nel 2016, sette nel 2017**.

Anni	**Numero di provvedimenti**
2014	1
2015	7
2016	13
2017	7
TOTALE	**28**

In particolare, nel **2014**, è stato emesso un decreto di inammissibilità dell'accordo di composizione della crisi; nel **2015**, invece, sono stati emessi due decreti di omologa del piano del consumatore, un decreto di rigetto di un'istanza di omologa di piano del consumatore, un decreto di revoca del piano del consumatore emesso in sede di reclamo e tre decreti di apertura della procedura di liquidazione dei beni; nel **2016**, sono stati emessi tre decreti di omologa dell'accordo di composizione della crisi, un decreto di inammissibilità dell'accordo di composizione della crisi, quattro decreti di omologa del piano del consumatore, un decreto di fissazione udienza per l'omologazione di un piano del consumatore e quattro decreti di apertura della procedura di liquidazione dei beni; nel **2017**, infine, sono stati emessi due decreti di omologa di accordi di composizione della crisi, due decreti omologa di piani del consumatore, due decreti di inammissibilità di piano del consumatore ed un decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni.

Ad oggi, non esistono ancora precedenti in tema di esdebitazione successiva alla liquidazione.

È interessante osservare la proporzione, a far data dal 2014 ad oggi, tra il numero di provvedimenti emessi in ciascuna procedura e l'esito della procedura stessa. Come si avrà modo di verificare dal prospetto allegato, a far data dal 2014, sono stati emessi sei decreti di omologa di accordi di composizione della crisi, due decreti di rigetto di accordi composizione, otto decreti di omologa di piani del consumatore (di cui uno che rappresenta solo un decreto di fissazione udienza per omologa), quattro decreti di rigetto di piani del consumatore (di cui uno emesso in sede di reclamo, che ha revocato un piano del consumatore) e otto decreti di apertura della procedura di liquidazione dei beni.

Procedura	**Decreti di accoglimento**	**Decreti di rigetto**
Accordo di composizione della crisi	R.G. 10385/2015, R.G. 11732/2015, R.G. 3857/2016, R.G. 2474/2016, R.G. 7833/2016, R.G. 8052/2016	R.G. 8697/2014, R.G. 6567/2015
Piano del consumatore	R.G. 5775/2014, R.G. 3295/2015, R.G. 9293/2015, R.G. 9918/2015, R.G. 11366/2015, R.G. 7440/2016, R.G. 7669/2016, R.G. 8275/2016	R.G. 6829/2015, R.G. 6944/2015, R.G. 5742/2016, R.G. 1221/2017
Liquidazione dei beni	R.G. 9359/2014, R.G. 9360/2014, R.G. 4364/2015, R.G. 7291/2015, R.G. 881/2016, R.G. 887/2016, R.G. 2161/2016, R.G. 886/2017	

Le pronunce più significative e che hanno affrontato le maggiori e più rilevanti questioni giuridiche riguardano la procedura di piano del consumatore.

PIANO DEL CONSUMATORE

Con riferimento alla procedura di piano del consumatore, 4 sono gli aspetti più significativi trattati dalla giurisprudenza della sezione:

(a) la meritevolezza del consumatore;

(b) la cessione del quinto dello stipendio;

(c) la durata del piano del consumatore;

(d) conferimento di alcuni beni o di tutto il patrimonio ai fini liquidatori;

Partendo dalla **meritevolezza del consumatore**.

Affinché una proposta di piano del consumatore sia omologabile, occorre, non soltanto che il proponente rivesta la qualifica di "consumatore", ma anche che il proponente sia "meritevole".

Ai sensi dell'art. 12 *bis*, occorre escludere che:

- le obbligazioni siano state assunte senza la "ragionevole prospettiva" di poterle adempiere;

- il debitore consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Sull'interpretazione di tale disposizione si sono sviluppati due orientamenti.

L'uno, che espressamente esclude la non colpevolezza dell'indebitamento del consumatore ogni qual volta si riscontri che lo stesso derivi da *"*[…] *un'incauta gestione del* menage *personale e familiare a fronte delle risorse finanziarie effettivamente disponibili"* (cfr. Tribunale di Torino, dott. Bruno Conca, decreto di rigetto del 5 novembre 2015, R.G. 6944/2015).

L'altro, che muove da un'interpretazione della disposizione di cui all'art. 12 *bis* alla luce dello scopo che si prefigura la legge 3 del 2012 (vale a dire, offrire una seconda chance ai soggetti in stato di sovraindebitamento). Secondo tale orientamento, non si può affermare che "[…] *non vi sono le condizioni per l'omologazione dell'accordo del consumatore tutte le volte che vi è stata una spesa che, con il senno di poi, sarebbe stato meglio non effettuare* […] *occorre invece a tal fine un comportamento connotato da particolare gravità*". "*La colpa*", prosegue il Tribunale di Torino nel decreto, "[…] *è comunque elemento che va individuato al momento dell'insorgere della situazione debitoria perché da questo momento il debitore entra in una spirale negativa che non controlla più*" (nel caso in oggetto, a titolo di esempio, è emerso che la ricorrente ha cominciato a indebitarsi seriamente al momento della malattia del padre ed allorché ebbe necessità di spendere 14.000 euro dal dentista, in presenza dunque di giustificati motivi; da questo momento, ha inizio il vortice inarrestabile del debito; d'altra parte, si è rilevato che il fatto che la ricorrente debitrice fosse consapevole, al momento della firma del contratto, dell'impegno che assumeva, è un elemento che non prova certo che vi sia stata fin dall'inizio la volontà da parte della ricorrente di non onorare il proprio debito) (cfr. Tribunale di Torino, dott.ssa Cecilia Marino, decreto di omologa del piano del consumatore del 23 marzo 2016, R.G. 9293/2015).

Sulla scia di tale orientamento, il Tribunale di Torino ha altresì affermato come anche qualora il sovraindebitamento derivi da uno sconsiderato accumulo di sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada possa "potenzialmente" affermarsi la non colpevolezza del consumatore. Ciò se si dimostra che tali

violazioni al Codice della Strada "*siano riconducibili ad un particolare momento di vita della debitrice durante il quale, per ragioni esistenziali e professionali, vi è stata una perdita del controllo della gestione della propria vita e delle proprie risorse, non accompagnato comunque dalla volontà di assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere*" (cfr. Tribunale di Torino, dott.ssa Manuela Massino, decreto di omologa del piano del consumatore del 20 febbraio 2017, R.G. 7440/2016).

Occorre, in altri termini, verificare la c.d. "meritevolezza" del debitore e l'incolpevolezza del sovraindebitamento. Occorre verificare la sussistenza di un evento esterno, del tutto indipendente dalla volontà del debitore e non prevedibile, quale causa del sovraindebitamento.

Si segnala un recente orientamento del Tribunale di Torino, che ha riconosciuto tra gli eventi che assurgono a causa di un sovraindebitamento incolpevole anche la ludopatia, riconosciuta come vera e propria patologia medica. "[…] *Nel caso in oggetto, pur avendo il signor* […] *dato luogo al proprio sovra indebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica, la ludopatia, che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure; occorre anche tener conto degli effetti sul comportamento della difficile situazione familiare determinata dalla presenza di un figlio con gravi problemi. Ciò consente di ritenere superato il profilo di non meritevolezza*" (cfr. Tribunale di Torino, dott.ssa Cecilia Marino, decreto di omologa del piano del consumatore del 8 giugno 2016, R.G. 11366/2015).

Occorre, tuttavia, precisare che il fatto che il creditore non abbia attentamente valutato il "merito creditizio" del debitore consumatore non assurge a motivo di discolpa del debitore (cfr. Tribunale di Torino, dott. Bruno Conca, decreto di omologa del piano del consumatore, 6 luglio 2015, R.G. 5775/2014). Tale questione non può essere risolta *incidenter tantum* dal giudice delegato, ma deve essere oggetto di un apposito giudizio. Esaminando con attenzione le motivazioni assunte dal decreti citati, secondo il Tribunale di Torino, "[…] *tali questioni non sono suscettibili di esame nella presente sede [vale a dire in sede di omologa di un piano del consumatore], ben potendo, se del caso, essere oggetto di accertamento in un separato giudizio, con conseguente, eventuale rideterminazione del debito da far valere in sede di riparto*"; prosegue ancora il decreto citato, "[…] *in ogni caso, tali incertezze in ordine al quantum stesso delle pretese creditorie non possono allo stato condurre ad una stasi del presente procedimento, semmai ogni eventuale, parziale elisione successivamente accertata giudizialmente o frutto di accordo transattivo potrà essere fatta valere in sede di riparto finale* […]".

Proseguendo con la **cessione del quinto dello stipendio.**

Un aspetto interessante riguarda la questione dei finanziamenti assistiti da una cessione del quinto dello stipendio. Sovente, il consumatore in stato di sovraindebitamento ha stipulato con una banca o con una società finanziaria un contratto di prestito personale, assistito da una cessione del quinto del proprio

stipendio e sovente, in sede di richiesta, da parte dell'OCC o del professionista facente funzioni di OCC, delle precisazioni del credito, la banca o la società finanziaria creditrice "oppone" tale cessione alla procedura, affermando l'intangibilità e l'infalcidiabilità di tale posizione creditoria.

Due sono le problematiche sottese a tali fattispecie.

Prima. Le cessioni del quinto dello stipendio sono opponibili alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento?

Sul punto, esistono in sezione due orientamenti giurisprudenziali.

Il primo (cfr. decreto emesso in sede di reclamo il 30 settembre 2015, R.G. 6829/2015), che ritiene che la proposta di piano del consumatore, che non consideri l'avvenuta cessione del quinto della retribuzione, non sia giuridicamente fattibile: "*la cessione del quinto della retribuzione* ex *legge n. 180/1950 a favore di* […] *ha trasferito* ex *art. 1263 c.c. la titolarità di tale quota alla cessionaria e tale quota non rientra più nel patrimonio del cedente* […]*; tale contratto era in corso di esecuzione al momento della presentazione del piano e non risulta che ricorrano cause di risoluzione né di consenso della cessionaria all'interruzione o scioglimento della disposizione che, in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, preveda la possibilità di sospensione o scioglimento dei contratti in corso (analogamente a quanto stabilito dall'art. 169* bis *in tema di concordato preventivo), si deve affermare che il* […] [ricorrente] *non aveva titolo per ricomprendere nel piano di ristrutturazione presentato la frazione di retribuzione già oggetto di precedente cessione validamente stipulata, potendo solo il residuo disponibile (al netto della quota ceduta a Italcredi) essere destinato al soddisfacimento degli altri creditori. Da ciò consegue la non fattibilità giuridica del piano del consumatore in esame*". Secondo questo primo orientamento, pertanto, la cessione del quinto dello stipendio risulta inattaccabile dalla proposta di piano del consumatore e, dunque, la posizione creditoria vantata dalla banca/finanziaria assistita da cessione del quinto sarebbe invero infalcidibiale.

Il secondo orientamento, che consente invece al debitore di "attaccare" e, dunque, falcidiare la posizione creditoria vantata dalla banca assistita dalla cessione del quinto dello stipendio. Qui di seguito, i motivi:

Tribunale di Torino, dott.ssa Cecilia Marino, decreto di omologa del piano del consumatore del 8 giugno 2016, R.G. 11366/2015: "[…] *le obiezioni di parte* […] [banca] *sono superate osservando come la legge sul sovraindebitamento, a fronte di un oggettivo aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo, si ponga l'obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere inseguita dai debiti tutta la vita ed offrendo alla stessa la cd "seconda chance", secondo una prospettiva largamente diffusa negli Stati Uniti d'America, ossia la prospettiva di un pieno reinserimento sociale; neppure va trascurato lo scopo di far diminuire il numero delle procedure esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore giustizia. In quest'ottica*

*è evidente che, quando la legge n. 3/12 fa riferimento alla situazione debitoria, si riferisce a qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contrato non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte. La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcune applicabilità, neppure in via analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l'altro l'*eadem ratio*. D'altra parte questo si deduce dalla stessa lettera della legge che all'art. 7 dice: "Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori…" mentre all'art. 8 afferma: "La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti…"; il riferimento dallo stato di debitore o alla condizione di debitore è integrale, senza previsione di alcune eccezione o limitazione. Il credito vantato dalla […] [banca] nei confronti del signor [consumatore] ha natura chirografaria. A tal riguardo, nel caso di specie, si rileva come il rapporto contrattuale tra la* […banca] *ed il signor* […] *abbia ad oggetto un contratto di finanziamento e contempli la presenza di un terzo soggetto, la* […datore di lavoro]. *Nello specifico, il rapporto tra le suddette parti è così strutturato: - il signor* […consumatore ricorrente] *ha stipulato un contratto di finanziamento con la* […banca], *ricevendo una somma in prestito e stabilendo come modalità di pagamento di utilizzare l'istituto della cessione del quinto dello stipendio; - in forza della cessione del quinto dello stipendio, il signor* […consumatore ricorrente] *(creditore cedente) ha pattuito di trasferire una parte del proprio credito retributivo (1/5 della retribuzione) vantato nei confronti della* […datore di lavoro] *(debitore ceduto) allorché viene ad esistenza con il maturare dello stipendio. Dal contratto nascono quindi due posizione: -la prima costituita dalla posizione debitoria del signor* […consumatore ricorrente] *nei confronti della finanziaria: si tratta di un debito da finanziamento di natura meramente chirografaria; - la seconda costituita dalla posizione della finanziaria nei confronti del datore di lavoro. Il cessionario secondo quanto previsto dall'art. 1263 c.c. subentra nella posizione di creditore privilegiato nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., posizione che potrà far valere in caso di fallimento. La tesi della finanziaria secondo cui, per effetto del contratto stipulato tra le parti si sarebbe realizzata una cessione di credito, con la conseguenza che la somma del quinto dello stipendio non sarebbe più nella titolarità del signor* […consumatore ricorrente] *bensì nella titolarità della prima, non può essere condivisa. Il meccanismo previsto dal contratto è infatti diverso; le parti hanno infatti pattuito un contratto con effetti obbligatori in cui, al verificarsi di un evento, ossia la maturazione del diritto allo stipendio in capo al dipendente, si trasferisce la quota del quinto dello stesso alla finanziaria. Quindi, prima del verificarsi dell'evento, rimane in capo al dipendente la titolarità della relativa somma. Per quanto riguarda il Tfr, l'art. 8 delle condizioni generali di contratto prevede che "in caso di cessazione del servizio per quiescenza, il presente contratto resterà in vigore ed estenderà automaticamente i suoi effetti sulla pensione, …. In caso di inapplicabilità del primo comma il Cliente autorizza e dispone, ora per allora, che l'Ente datoriale trattenga dal Tfr, dal Tfs e da qualsiasi altra erogazione in suo favore le somme necessarie per l'Estinzione del finanziamento e provveda con ogni atto che si ritenesse necessario in tal senso". Come si evince dal contenuto*

della clausola, in essa non è prevista alcuna cessione del Tfr, bensì un meccanismo di garanzia a favore della finanziaria. Trattasi quindi di una clausola accessoria al contratto destinata a venir meno nella stessa misura in cui l'assoggettamento alla procedura del sovraindebitamento fa venir meno, nel senso sopra indicato, il contratto principale. Deve quindi ritenersi che il piano sia corretto anche nella sottoposizione a falcidia del credito di [banca]". Quattro sono le argomentazioni spese dal Tribunale di Torino: 1) tutte le posizioni debitorie, nessuna esclusa, possono essere oggetto di ristrutturazione nell'ambito della procedura di piano del consumatore; 2) il credito vantato dalla banca/società finanziaria, che sia assistito da una cessione del quinto dello stipendio, ha natura chirografaria; 3) le cessione del quinto della retribuzione ha effetti solamente obbligatori e non reali; 4) non sussiste una cessione del TFR, ma solo un conferimento dello stesso a garanzia. Tale orientamento è stato successivamente confermato sempre dal Tribunale di Torino, con decreto di omologa del piano del consumatore emesso il 30 gennaio 2017, dott.ssa Cecilia Marino, R.G. 8275/2016.

Seconda. Si può chiedere la sospensione delle richieste del prelievo della cessione del quinto dello stipendio del consumatore a favore delle banche/finanziarie? Sul punto, occorre segnalare come il Tribunale di Torino, con il menzionato decreto emesso in sede di reclamo il 30 settembre 2015, abbia escluso *tout court* la possibilità di interpretazione analogica/estensiva dell'art. 169 *bis* l.f. alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex* l. 3/2012.

Concludendo con la **durata del piano del consumatore**.

Da un punto di vista strettamente normativo, non esiste alcuna disposizione che imponga una durata massima del piano del consumatore.

Due sono gli orientamenti che si sono sviluppati in sezione.

Un primo orientamento, che non pone limiti alla durata del piano consumatore. Vedasi, ad esempio, *ex multis*, i decreti di omologa resi dal Tribunale di Torino, dott.ssa Emanuela Gai, del 4 giugno 2015 R.G. 3295/2015 ed il decreto reso dalla dott.ssa Cecilia Marino del 23 marzo 2016, R.G. 9293/2015, che hanno omologato piani del consumatore di durata decennale. Al riguardo, merita qui menzionare le argomentazioni spese dal Tribunale di Torino nel proprio decreto del 23 marzo 2016 sottese alla declaratoria di ammissibilità di un piano del consumatore di così notevole durata: "[…] *si osserva che un impegno decennale, seppure molto superiore al termine di 4 anni che generalmente si adotta, dipendente dal lavoro, sia un impegno importante, duraturo ed accettabile dal punto di vista umano e personale*".

Un secondo orientamento, che individua nel termine di 4/5 anni la durata massima del piano del consumatore. Vedasi, ad esempio:

Tribunale di Torino, dott. Bruno Conca, decreto di rigetto del piano del 5 novembre 2015, R.G. 6944/2015, che individua quale durata massima il termine di quattro anni, sulla base delle seguenti motivazioni: una durata superiore ai 4 anni […] "- *si pone in contrasto con ogni criterio di ragionevole durata della procedura – in concreto non superiore a quattro anni - avuto riguardo al termine espressamente previsto dalla legge 3 del 2012 per la liquidazione dei beni, applicabile anche ai tempi di esecuzione del piano, vuoi in via analogica, vuoi estensiva (tenuto conto della natura almeno parzialmente liquidatoria del piano medesimo); - una durata siffatta rende altresì improponibile una preliminare attestazione professionale di fattibilità, anche alla luce dei vigenti principi di revisione ed attestazione proposti dal CNDEC, che postulano un orizzonte temporale suscettibile di attestazione non superiore a quattro-cinque anni; - peraltro, una tale durata pare altresì contraddire la stessa* ratio legis*, finalizzata ad offrire anche nel nostro ordinamento, come in altri,* "a fresh start" *per il debitore, mediante una sistemazione complessiva e definitiva dell'indebitamento pregresso e, per l'effetto, consentire un nuovo accesso al circuito del credito, dal momento che tale esito verrebbe rinviato ad un futuro lontano ed incerto, con permanente mantenimento* medio tempore *delle restrizioni all'accesso al credito del consumatore istante*"; in senso conforme, vedasi anche il decreto di inammissibilità della proposta di piano del consumatore del Tribunale di Torino, dott.ssa Manuela Massino del 14 febbraio 2017, R.G. 1221/2017, che ha statuito che "*la proposta del ricorrente non appare conforme ai principi formulati dalla Suprema Corte (S.U. 1521/2013) che, seppur espressi in tema di concordato preventivo ma analogicamente applicabili alla fattispecie in esame, prevedono la gestione della crisi in un lasso di tempo ragionevolmente breve, tale non potendosi ritenere la proposta formulata, che ipotizza di estinguere le obbligazioni (in misura ridotta) in 26 anni*".

Infine, concludiamo con la possibilità o meno di prevedere il **conferimento di solo alcuni beni nella proposta di piano del consumatore.**

Si segnala un recente orientamento che ha escluso la possibilità per il consumatore di conferire solo alcuni beni ai fini della liquidazione e non l'intero patrimonio.

In particolare, si segnano i due decreti di inammissibilità del piano del consumatore resi dalla dott.ssa Manuela Massino, R.G. 5742/2016 e R.G. 1221/2017, che hanno previsto che "*in forza dell'art. 2740 c.c., l'intero patrimonio del debitore deve essere oggetto di cessione ai creditori. Ciò significa che il piano sottostante alla proposta di piano del consumatore non può mai sottrarre ai creditori concorsuali la garanzia di adempimento delle obbligazioni del debitore integrata, appunto, dall'intero patrimonio dei soggetti sovraindebitati. Il piano, inoltre, sottraendo alcuni beni di proprietà dei ricorrenti all'ipotesi liquidatoria e prevedendo la destinazione delle risorse sia ai creditori chirografari che ai creditori privilegiati, senza prevedere che la falcidia di questi ultimi non ecceda quanto ricavabile dalla liquidazione del bene su cui insiste il privilegio, altera la par condicio creditorum, principio generale di ogni procedura concorsuale, alla cui*

categoria vanno annoverate anche le procedure per la soluzione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge n. 3/2012, stante il carattere procedimentalizzato e giurisdizionalizzato della soluzione della crisi".

D'altra parte, secondo i decreti, solo il debitore che svolga attività di impresa o libero professionale può conservare parte del suo patrimonio in forza dell'attività svolta.